



Cancellazione d'ufficio di imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004

Tipo di procedimento: procedimenti d'ufficio

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Area Anagrafica

Responsabile di procedimento

Dott. Giuseppe Cassisa - Tel. 0923/876289

email: giuseppe.cassisa@tp.camcom.it

PEC: registro.imprese@tp.legalmail.camcom.it

Responsabile di provvedimento

Giudice del Registro Imprese

Responsabile con poteri sostitutivi in caso di inerzia

Segretario Generale - Dott. Diego Carpitella

Breve descrizione del procedimento

Uffici, orari e recapiti per le istanze

Struttura Diritto Annuale Tel. 0923/876321

email: domenica.costanza@tp.camcom.it

PEC: diritto.annuale@tp.legalmail.camcom.it

Ricevimento presso gli uffici al pubblico della sede di Trapani - Corso Italia n° 26 ([Vedi la pagina di riferimento](#))

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso

Telefonicamente, tramite posta elettronica ordinaria e ricevimento in ufficio

Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Procedimenti d'ufficio

Termine di conclusione

Termine per la trasmissione degli atti al Tribunale: 30 giorni dalla data di notifica dell'ultima delle comunicazioni di avvio del procedimento, ovvero 45 giorni dall'affissione della notizia nell'Albo camerale in caso di irreperibilità presso la sede dell'impresa

Conclusione tramite silenzio assenso: no

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Tipo di provvedimento finale

Decreto di cancellazione d'ufficio del Giudice del Registro delle Imprese

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 247/2004

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO:

L'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dal regolamento camerale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Trapani.

TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

contro il decreto del Giudice del Registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può

ricorrere al Tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro (Art. 2192 Codice Civile).

Pagine di riferimento

- [Regolamento diritto di accesso ai documenti amministrativi](#)